



Nota informativa sull'art. 56 bis introdotto con emendamento 56.027 dei relatori (Sisto e Boccia) in commissioni congiunte Affari Costituzionali e Bilancio nella seduta del 18 luglio 2013, durante la fase di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e integrato dalle competenti Commissioni del Senato.

Il dispositivo normativo introdotto con questo emendamento alla Camera, ed integrato dal Senato, ridefinisce le modalità per il **trasferimento dei beni demaniali** di cui all'art. 5 comma 1 lettera e) e comma 4 del D.lgs 85/10. Sicuramente l'articolo ha il merito di sbloccare quel processo di devoluzione dei beni della collettività a chi quella collettività la rappresenta davvero, la cui attuazione è stata incessantemente sollecitata dall'ANCI e dalla FPC negli ultimi due anni, ma contiene anche delle ombre che necessitano di importanti chiarimenti nelle sedi opportune.

Sono infatti esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111." Per accertare i beni esclusi sarà necessario coordinarsi anche con l'Agenzia del Demanio verificando puntualmente la presenza di un bene in una delle liste/procedure/finalità indicate dalla norma.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, che intendono acquisire la proprietà dei beni statali, possono presentare la richiesta all'Ag. del demanio, dal l° settembre 2013 al 30 novembre 2013. La richiesta, firmata dal legale rappresentante dell'ente, deve essere presentata con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia che sta approntando un modello standard di richiesta informatizzato. La richiesta deve identificare il bene, specificare le finalità di utilizzo e indicare le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. Detta previsione andrà interpretata analizzando tre aspetti strettamente connessi tra loro: lo stato manutentivo del bene, le finalità di utilizzo e la possibilità di attivare forme di partenariato pubblico privato.

L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato **entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta** e se positivo, procede al suo trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso contrario, l'Agenzia provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall' Agenzia del Demanio.

Se per il medesimo immobile saranno presentate più richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene sarà attribuito, in virtù del principio di sussidiarietà e di territorialità, in via prioritaria ai Comuni e alle Città metropolitane e solo successivamente alle Province e alle Regioni. Se i beni sono già utilizzati, la priorità sarà invece riconosciuta all'Ente utilizzatore.

Il comma 3 prevede che anche i beni assegnati alle amministrazioni pubbliche possono essere oggetto di richiesta da parte degli enti locali, nel qual caso l'Agenzia del demanio ha l'onere di sentire le amministrazioni interessate per acquisire, entro il termine perentorio di 30 giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali. Se le Amministrazioni non confermano, entro i 30 giorni, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi 30 giorni, verifica con le altre Amministrazioni la possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'art 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Se si accerta che l'immobile non assolve ad





altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Il comma 5 introduce, al termine dei tre anni dal trasferimento, **un monitoraggio**, a cura dell'Agenzia del demanio, che prevede, nel caso in cui emerga che l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, che gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.

Confermata la disposizione contenuta nel decreto legislativo del federalismo demaniale che prevede la riduzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà i beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento. Qualora, con la riduzione delle entrate, non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero di tali somme a valere sui tributi spettanti all'ente, e se non sufficienti, quest'ultimo dovrà effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Al comma 8 si conferma l'obbligo, a carico degli enti territoriali, di assicurare allo Stato, per le esigenze allocative delle amministrazioni statali, l'uso gratuito dei propri immobili fino al permanere delle esigenze medesime. Infine al comma 10 viene introdotta una disposizione che dispone che alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del dlg n. 85/2010. In pratica, tali risorse sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al 75% per cento e sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del 25% per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le modalità di applicazione sono rimesse al DPCM ivi disciplinato.

Inoltre, è stato introdotta dalle Commissioni del Senato, una nuova disposizione, comma 10 bis, in virtù della quale, considerata l'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e della coesione sociale, si destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 10 per cento delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al fondo ammortamento titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito).

Il comma 12, infine, modifica l'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che prevedeva un meccanismo differente di attuazione del federalismo demaniale:

- a) il quinto periodo è abrogato.
- b) al sesto periodo le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari. » sono soppresse.